

 BARBAGIA AMBIENTE s.r.l. <i>materia è sostanza</i> UNITA' LOCALE: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA NELLA PROVINCIA DI NUORO IN LOCALITA' "CORONAS BENTOSAS" COMUNE DI BOLOTANA (NU)	CARATTERIZZAZIONE DI BASE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI In conformità a delibera R.A.S.10015 del 20/05/2016 2016 -Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27.9.2010 come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015, Dlgs 121 del 03.09.2020	NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI CARATTERIZZAZIONE REV . 7 – 01/01/2023
---	---	--

Nota 1 - QUADRO 3 –

Produttore*: la persona **-fisica o giuridica-** la cui attività ha prodotto rifiuti, cosiddetto <<produttore iniziale>> (es: committente lavori edili, ristorante, attività comm.le etc) nonchè anche la persona **-fisica o giuridica-** che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti - nuovo produttore - (es: impresa esecutrice lavori);

Per produttore iniziale deve intendersi non soltanto il soggetto dalla cui attività materiale sia derivata la produzione dei rifiuti ma anche un soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione. In questo modo possono essere intesi come produttori iniziali anche i committenti di lavori e tutti gli enti e le imprese che affidino a terzi le attività da cui derivano rifiuti.

"Il Produttore del rifiuto (art.183 comma 1 lettera f D.Lgs. 152/06) è il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti."

Detentore: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene (può coincidere con il produttore o essere altra ditta presso la quale sono depositati/stoccati in attesa di conferimento). Il soggetto che si limita al mero stoccaggio dei rifiuti è detentore;

Nota 2 - QUADRO 2 - il richiedente è il soggetto che compila la domanda e la presenta direttamente a Barbagia Ambiente srl. Il richiedente è anche colui con il quale si stipula la convenzione per il conferimento (es: intermediatore), che mantiene i rapporti economici e le fatturazioni. Un richiedente può presentare più domande di differenti produttori di rifiuti suoi clienti.

Se il richiedente è diverso dal produttore, occorre inserire al quadro 3 il nominativo del produttore per il quale si fa la domanda, qualora il richiedente sia un gestore di impianto occorre trascrivere il nominativo dello stesso gestore.

Nota 3 - QUADRO 4 - per origine del rifiuto si intende l'indirizzo ove il rifiuto viene tenuto in deposito temporaneo oppure in stoccaggio provvisorio e che dovrà coincidere con l'indirizzo indicato nel formulario alla voce produttore/detentore.

Definizione deposito temporaneo: «il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti [...]»
(art. 183, comma 1, lett. bb, d. lgs. 152/2006)

Nota 4 - QUADRO 5 – Qualora vi fossero più nominativi e più mezzi, inserirli oppure scrivere vari (vedi elenco allegato) ed allegare elenco.

Nota 5 - QUADRO 6 – riportare la descrizione ufficiale del rifiuto prevista dalle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti

Definizione rifiuti regolarmente generati nel corso dello stesso processo.

I rifiuti regolarmente generati sono quelli specifici ed omogenei prodotti regolarmente nel corso dello stesso processo, durante il quale: l'impianto e il processo che generano i rifiuti sono ben noti e le materie coinvolte nel processo e il processo stesso sono ben definiti.

I rifiuti possono anche provenire da impianti diversi, se è possibile considerarli come un flusso unico che presenta caratteristiche comuni, entro limiti noti (ad esempio le ceneri dei rifiuti urbani).

Definizione rifiuti non generati regolarmente.

Sono quelli non generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto e che non fanno parte di un flusso di rifiuti ben caratterizzato. In questo caso è necessario determinare le caratteristiche di ciascun lotto e la loro caratterizzazione di base deve tenere conto dei requisiti fondamentali.

Esempio:

Descrizione del processo produttivo

 BARBAGIA AMBIENTE s.r.l. <i>materia è sostanza</i> UNITA' LOCALE: DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA NELLA PROVINCIA DI NUORO IN LOCALITA' "CORONAS BENTOSAS" COMUNE DI BOLOTANA (NU)	CARATTERIZZAZIONE DI BASE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI In conformità a delibera R.A.S.10015 del 20/05/2016 2016 -Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 27.9.2010 come modificato dal D.M. Ambiente 24.6.2015, Dlgs 121 del 03.09.2020	NOTE PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO DI CARATTERIZZAZIONE REV . 7 – 01/01/2023
---	--	--

Produzione pannelli in truciolare: approvvigionamento, pulizia e taglio legno e ramaglie, essiccazione, assemblaggio, incollaggio, pressatura.

Elenco Materie Prime e dei prodotti utilizzati

Produzione pannelli in truciolare: trucioli di legno, colle ureiche.

Elenco Materie Prime del Rifiuto

Produzione pannelli in truciolare: residui da segazione legno e pannelli contenenti colle ureiche.

Nota 6 - QUADRO 7- La legge sulle discariche in vigore per trattamento intende "i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza".

Nota 7 - L'articolo 7 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (consolidato dal D.Lgs 121 del 03.09.2020)., al comma 1, stabilisce, il principio generale secondo il quale "i rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento"; ma introduce, anche, una deroga a tale principio in due ipotesi:

- per i rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile, (lettera a);
- per i rifiuti "il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente" (lettera b).

L'articolo 48 della L. 221/2015, integrando l'articolo 7 del d.lgs. 36/2003, affida all'ISPRA il compito di individuare, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non è necessario, ai predetti fini.